



COMUNE DI PETRIOLO
Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 28

**ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
N. 12 DEL 11-06-2021**

Ufficio: VIGILI URBANI

**Oggetto: ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' NEL
CENTRO STORICO - RETTIFICA PARZIALE DELL'ORDINANZA N°
40 DEL 23/11/2020.**

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di giugno, il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile DE ANGELIS STEFANO

Ravvisata la necessità di mantenere in vigore il verbale di sopralluogo prodotto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Macerata – in data 15/07/2019 Reg.Uff. U. 0012297 relativo a edificio sito in via Catalani, 27, che dispone l'interdizione al passaggio pedonale in via Catalani e in via Portanuova, nella porzione adiacente all'edificio di che trattasi;

A parziale modifica dell'ordinanza n° 40 del 23/11/2020, che istituisce il divieto di transito per veicoli di larghezza superiore a mt. 1,90 in alcune vie del centro storico ove insistono interventi di messa in sicurezza a seguito del sisma del 2016;

Ritenuto di dover garantire condizioni di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare e di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (T.U.EE.LL.);

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvati con Decreto Legislativo n. 285/1992 ed il relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

per le motivazioni sopra indicate e che si ritengono espressamente richiamate:

- Il mantenimento del divieto di transito per i veicoli di larghezza superiore a mt. 1,90 nelle seguenti vie: via Garibaldi, via De Nobili, Piazza San Martino e via San Martino(ord. n° 40 del 23/011/2020)
- Il divieto di transito veicolare in via Catalani e l'interdizione al passaggio pedonale in via Catalani e in via Portanuova, nella porzione adiacente all'edificio sito in via Catalani, n° 27;
- La revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far data dall'entrata in vigore dello stesso;

DISPONE

- l'apposizione di idonea segnaletica stradale coerentemente con la presente Ordinanza, secondo le forme e le modalità previste dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il controllo, la verifica, il mantenimento della corretta funzionalità di tutta la segnaletica;
- la copertura e l'oscuramento della eventuale segnaletica permanente in contrasto con la presente ordinanza;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza al Comando della Stazione dei Carabinieri di Mogliano;

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, e loro successive modifiche, gli organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte;

;

AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi del Nuovo Codice della Strada e delle vigenti norme in materia;
- che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7 Agosto 1990 n. 241, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/71, chiunque ha interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche. Inoltre in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. 285/92, nel termine di 60 giorni dall'apposizione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92;
- che a norma dell'art. 8 della succitata Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è l'addetta alla Segreteria Sig.ra Gigliola Temperini;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
DOTT. STEFANO DE ANGELIS